

LE SOLENNI ONORANZE
ALLA MEMORIA DI ENRICO FERRI
NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Discorso del Sottosegretario al Ministero di giustizia
avv. ROCCHETTI

Estratto dalla Rivista
LA SCUOLA POSITIVA

Anno 1953 - n. 3-4



MILANO
DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE
1954

DISCORSO DELL'ON. AVV. ERCOLE ROCCHETTI
SOTTOSEGR. DI STATO AL MIN. DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Eccellenze, Magnifico Rettore, Signori Professori, Signore, Signori,

Questa celebrazione nazionale di Enrico Ferri, che si compie a circa venticinque anni dalla morte di Lui, non poteva aver luogo che qui, e cioè in Bologna ed in questo Ateneo. E ciò non soltanto perchè Egli, dopo esservi stato studente, vi fu insegnante per due anni — e quindi molto meno che a Roma dove insegnò per oltre venti — ma perchè qui Egli gettò le basi del suo pensiero scientifico e di quelle dottrine che poi meditò e rielaborò durante tutta la sua vita. Fu infatti negli anni in cui sostò in questa Università che Egli scrisse il suo primo lavoro, su « La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio » che è del 1878, e poi quello su « I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale », la celebre prolusione al corso universitario dell'anno 1880.

Di quest'ultimo si è autorevolmente detto che, per le dottrine criminali, esso ha importanza non minore di quella che viene comunemente attribuita al ben più famoso scritto del Beccaria e che tratta « dei delitti e delle pene ».

Senza voler discutere sulla portata di questa valutazione, certo si è che ne « I nuovi orizzonti » del Ferri si rinviene, con le basi, come ho detto, del suo pensiero scientifico, l'enunciazione di principi e orientamenti che informano tutta una scuola di studiosi di criminologia e di diritto penale, il cui patrimonio di idee e di concetti, ha esercitato un influsso profondo sulla scienza e sulla legislazione penale di quasi tutti i Paesi.

Il pensiero di Enrico Ferri ha così prodotto una revisione delle dottrine generali del diritto penale; onde assai interessante sarebbe

esaminare quale parte di quel pensiero può ritenersi acquisito alla scienza, senza distinzione di scuole e di correnti.

Non è certo mio compito il farlo, ma credo spetti a me, Rappresentante del Governo, porre in evidenza come tanta parte del Suo pensiero sia venuta ad informare la nostra legislazione penale vigente. Basterà ricordare il complesso sistema delle misure di sicurezza, il principio della individualizzazione della pena, la qualificazione di alcuni tipi di delinquenti, lo scopo di emenda attribuito alla pena persino in una norma costituzionale, l'istituto della liberazione condizionale, per comprendere come il nostro codice, pur muovendo da concetti tradizionali in tema di imputabilità e di pena, abbia recepito gran parte delle idee del Ferri, specie là dove esso ha inteso di conseguire il potenziamento della difesa della società contro il delitto, senza per altro aggravare, anzi umanizzando, il trattamento penale.

L'adesione che, a nome del Governo e in particolare del Ministero della Giustizia, io sono venuto a portare a questa celebrazione solenne, vuole perciò soprattutto attestare il riconoscimento del contributo che Enrico Ferri ha dato alla vita del diritto e alle istituzioni del popolo italiano.